



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
PQA IV

*Roma,*

- Alle Organizzazioni di categoria e professionali  
operanti nel settore vitivinicolo  
LORO SEDI
- Alle Regioni e Province Autonome  
Assessorato Agricoltura e Foreste  
LORO SEDI
- Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della  
tutela della qualità e della repressione frodi  
dei prodotti agroalimentari  
SEDE
- Al Dipartimento delle politiche europee e  
internazionali  
SEDE
- Al Presidente ed ai componenti del Comitato  
nazionale tutela e valorizzazione vini DO e  
IGT  
SEDE
- All'Agenzia delle Dogane  
Direzione Centrale Tecnologie per  
l'innovazione  
Ufficio integrazione tecnologica  
Via Mario Carucci, 71  
00143 ROMA
- Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
Viale XXI Aprile, 55  
00165 ROMA
- Al Comando Generale dell'Arma dei  
Carabinieri  
Viale Romania, 45  
00197 ROMA

All'Ispettorato Generale del Corpo Forestale  
dello Stato  
Via Giosuè Carducci  
00187 ROMA

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per la Polizia Stradale  
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i  
Reparti Speciali della Polizia di Stato  
Piazza del Viminale, 1  
00184 ROMA

e, p.c.: Alla Segreteria Tecnica del Ministro  
SEDE

Al Gabinetto del Ministro  
SEDE

**OGGETTO:** Reg. CE n. 607/2009, articolo 6, par. 4, 2° capoverso – Deroga alla vinificazione al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata per i vini IGP. Chiarimenti in merito all'applicazione della deroga per l'elaborazione delle tipologie frizzanti e spumanti.

Si fa riferimento alle richieste di chiarimento, pervenute dai produttori che tradizionalmente elaborano le tipologie frizzanti e spumanti di taluni vini IGP al di fuori delle immediate vicinanze della zona delimitata, in merito alla valenza della disposizione derogatoria di cui al Reg. CE n. 607/2009, articolo 6, par. 4, 2° capoverso, che consente per i vini IGP, purché lo preveda il disciplinare di produzione, la vinificazione anche al di là delle immediate vicinanze dell'area geografica delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Al riguardo, si comunica che tale deroga, sempre che sia prevista negli specifici disciplinari IGP, debba essere intesa applicabile ai prodotti provenienti dalla vendemmia 2012 e precedenti che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano terminato il processo di vinificazione, nonché alle partite destinate ad essere elaborate in vini spumanti e frizzanti al di fuori della relativa zona di produzione, per le quali le ditte interessate stipuleranno appositi contratti entro il richiamato termine del 31 dicembre 2012.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giuseppe Serino